

“Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023” della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Comunicazione della Commissione “*Modifica del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” del 20 novembre 2023.

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 autorità concedenti e autorità competenti a gestire le misure di aiuto

Art. 3 beneficiari

Art. 4 aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 2.1 del “*Quadro temporaneo di crisi*”

Art. 5 aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica di cui al paragrafo 2.4 del “cd. “*Quadro temporaneo di crisi*”

Art. 6 cumulo

Art. 7 monitoraggio e relazioni

Art. 8 disposizioni finali

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023”, di seguito “Regime quadro FVG”, definisce le condizioni alle quali le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono concedere aiuti nel rispetto della Comunicazione della Commissione “*Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” (C(2023) 8045 final), adottata il 20 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C del 21 novembre 2023 nel proseguo “*Quadro temporaneo di crisi*”.

2. Il presente “Regime quadro FVG” è notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di acquisirne la decisione di autorizzazione.

3. Gli aiuti concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente “Regime quadro FVG” sono finalizzati ad ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

4. Nell’ambito delle misure di aiuto di cui al comma 1:

a. per “imprese” si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato;

b. per “piccole e medie imprese (PMI)” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

art. 2 autorità concedenti e autorità competenti a gestire le misure di aiuto

1. L’Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia che intendono concedere

aiuti ai sensi del “*Quadro temporaneo di crisi*” rispettano le condizioni previste nel presente “Regime quadro FVG” e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'articolo 8 e nelle eventuali successive decisioni di autorizzazione a modifiche richieste dalla Regione.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 negli atti con i quali definiscono le misure di aiuto attuative del presente “Regime quadro FVG”, approvato ai sensi del “*Quadro temporaneo di crisi*”, ne richiamano le condizioni unitamente a quelle riportate nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'articolo 8 e nelle eventuali successive decisioni di autorizzazione a modifiche richieste dalla Regione.

3. Le disposizioni del presente “Regime quadro FVG” si applicano agli aiuti concessi dalle Amministrazioni di cui al comma 1 dalla data della decisione di approvazione della Commissione europea e fino al termine indicato, per ciascuna misura di aiuto, negli articoli 4 e 5 del presente “Regime quadro FVG”.

4. L'Amministrazione regionale può attuare le proprie misure di aiuto, di cui al comma 2, anche per il tramite di Enti locali, Camere di commercio, industria e artigianato o altri soggetti gestori appositamente individuati.

5. Gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 del presente “Regime quadro FVG” possono essere concessi direttamente al beneficiario finale o erogati attraverso un fornitore di energia. L'aiuto può essere erogato attraverso i fornitori di energia solamente se aderiscono a tale modalità tutti i fornitori presenti in Regione che trasferiscono l'intero ammontare ricevuto ai beneficiari finali senza trattenere nessun importo per sé.

art. 3 beneficiari e condizioni comuni a tutte le misure di aiuto disciplinate dal presente “Regime quadro FVG”

1. Le condizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le tipologie di aiuti disciplinate nel presente “Regime quadro FVG” ai successivi articoli 4 e 5.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, concedono gli aiuti previsti nel presente “Regime quadro FVG” entro e non oltre il termine indicato per ciascuna misura di aiuto negli articoli 4 e 5 del presente “Regime quadro FVG”.

3. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono concedere le tipologie di aiuto previste nel presente “Regime quadro FVG”, secondo le specifiche disposizioni previste nei successivi articoli, alle imprese:

a. di qualsiasi dimensione (PMI e grandi imprese) aventi una sede operativa nel territorio regionale;

b. anche se in difficoltà ai sensi ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

c. di qualsiasi settore di attività, con l'esclusione:

i. degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari che, in qualità di intermediari finanziari, sono esclusi come beneficiari finali ammissibili;

ii. delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014), delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura) e delle imprese operanti nel settore forestale ammesse a beneficiare degli aiuti previsti nel documento allegato alla DGR n. 474 del 1 aprile 2022, notificato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e approvato dalla Commissione europea con i numeri SA.102522 e SA.104888, mentre la proroga del regime sulla base dell'emendamento al “*Quadro temporaneo di crisi*” del 20 novembre 2023 è in corso di notifica.

4. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono concedere le tipologie di aiuto previste nel presente “Regime quadro FVG” alle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:

- a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, sono conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili, come ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Gli aiuti previsti nel presente regime non possono in nessun modo essere utilizzati per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali.

5. Le tipologie di aiuto previste nel presente "Regime quadro FVG" non possono essere subordinate alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio italiano, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

6. Nel caso in cui le misure definite dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, siano cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) o dall'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII), sono rispettate le disposizioni applicabili ai sensi di detti Fondi.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, le domande per gli aiuti di cui al presente "Regime quadro FVG" possono essere presentate dal 1 febbraio 2022.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, sono ammissibili le attività effettuate e le spese sostenute a decorrere dal 1 febbraio 2022 con la sola eccezione degli aiuti agli investimenti di cui all'articolo 4 del presente "Regime quadro FVG" per i quali sono ammissibili i lavori avviati e le spese sostenute dopo il 24 novembre 2022, data della notifica del "Regime quadro FVG" autorizzato dalla Commissione con numero di aiuto SA. 105004; per avvio dei lavori si intende quanto previsto dall'articolo 2, punto 23), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

9. Negli atti di cui all'articolo 2, comma 2, e nei provvedimenti di concessione degli aiuti disciplinati nel presente "Regime quadro FVG" è fatto esplicito riferimento al presente "Regime quadro FVG", alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea a seguito delle notifiche di cui all'articolo 8, sono riportati inoltre il numero di aiuto attribuito dalla Commissione europea al presente regime e i codici rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato in esito alle registrazioni di cui all'articolo 7.

art. 4 aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi"

1. Gli aiuti di Stato per coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese colpite dall'attuale crisi, di cui al paragrafo 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi", sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:

- a. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento 2 250 000 EUR per impresa per Stato membro. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di 2 250 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2024; se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024;
- c. l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi sia direttamente che indirettamente, per le

conseguenze derivanti da contrazioni della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, perdita di fatturato, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e aumento dei prezzi e carenza di fonti energetiche e di carburanti, mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

Negli atti di cui all'articolo 2, comma 2, vengono specificate le condizioni legittimanti l'accesso agli aiuti di cui al presente articolo nonché le modalità di quantificazione degli stessi. Si presume che le imprese appartenenti ai settori e sottosettori di cui all'allegato I del "Quadro temporaneo di crisi" siano imprese colpite dalla attuale crisi. Inoltre si presume che le imprese di tutti i settori siano da considerarsi colpite dalla crisi in relazione ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dei carburanti;

d. gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1), sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate;

e. considerando che in periodi economici eccezionali come quelli determinati dall'attuale crisi le imprese, in assenza di aiuti, continuano la loro attività senza cambiamenti, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sia per spese di investimento che per spese di funzionamento.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 prima di concedere l'aiuto ai sensi del presente articolo, verificano - per il tramite del Registro nazionale degli aiuti di Stato richiamato all'articolo 7, comma 1 - il rispetto del massimale di cui al comma 1, lettera a. tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 6 in materia di cumulo con altri aiuti.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 61, lettera a) e al punto 62, lettera a) del "Quadro temporaneo di crisi", si applicano importi massimi diversi, le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, prevedono negli atti di cui all'articolo 2, comma 2, mezzi adeguati, come la separazione contabile, affinché per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di EUR per impresa, per Stato membro.

3. Gli aiuti ricevuti dal beneficiario in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi" che sono stati restituiti dal beneficiario prima della concessione di nuovi aiuti a norma del presente articolo non sono presi in considerazione ai fini del rispetto del massimale di cui al comma 1 lettera a.

4. Quando l'aiuto è concesso sotto forma di garanzie:

a. la mobilitazione delle garanzie è contrattualmente legata a condizioni specifiche che devono essere concordate tra le parti quando la garanzia è inizialmente concessa;

b. le garanzie vengono fornite direttamente ai beneficiari finali o per il tramite degli enti abilitati all'attività di concessione di garanzie alle imprese ai sensi della normativa italiana. Questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. I predetti enti dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche. A tal fine comunicano ai destinatari finali delle garanzie e all'amministrazione competente di cui all'articolo 2, comma 1, che l'aiuto è trasferito ai predetti destinatari finali o in termini di minori commissioni applicate o di più bassi tassi d'interesse sui prestiti garantiti rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente, di adeguata documentazione per la rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni.

5. Quando l'aiuto è concesso sotto forma di prestiti, questi vengono concessi direttamente ai beneficiari finali o tramite gli intermediari finanziari abilitati. Questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi d'interesse agevolati

sui prestiti. I predetti intermediari finanziari abilitati dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui al presente articolo al rifinanziamento di prestiti esistenti. A tal fine comunicano alle imprese mutuatrici e all'amministrazione competente che l'aiuto è trasferito a dette imprese in termini di più bassi tassi d'interesse ovvero di maggiore importo finanziato o di minori garanzie richieste rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente di adeguata documentazione per la rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni.

6. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette possono essere concessi anche per l'abbattimento dei premi delle garanzie.

7. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette possono essere concessi per l'abbattimento degli interessi nel caso di finanziamenti agevolati.

8. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'articolo 8 e nelle eventuali successive decisioni di autorizzazione a modifiche richieste dalla Regione.

art. 5 aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica di cui al paragrafo 2.4 del "*Quadro temporaneo di crisi*"

1. Al fine di poter attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che le imprese potrebbero non essere in grado di trasferire o ai quali esse potrebbero non essere in grado di adeguarsi nel breve termine, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono concedere gli aiuti di Stato di cui al paragrafo 2.4 del "*Quadro temporaneo di crisi*", nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:

a. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; i contratti di prestito sono limitati ad un massimo di sei anni;

b. gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024; gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024 nel caso in cui siano concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario senza versamento di anticipi e a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui alla lettera f. e le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo; se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024;

c. nel caso in cui gli aiuti vengano concessi sotto forma di garanzie, queste vengono fornite direttamente ai beneficiari finali o per il tramite degli enti abilitati all'attività di concessione di garanzie alle imprese ai sensi della normativa italiana. Questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. I predetti enti dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche. A tal fine comunicano ai destinatari finali delle garanzie e all'amministrazione competente di cui all'articolo 2, comma 1, che l'aiuto è trasferito ai predetti destinatari finali o in termini di minori commissioni applicate o di più bassi tassi d'interesse sui prestiti garantiti rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente, di adeguata documentazione per la

rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni;

d. nel caso in cui gli aiuti vengano concessi sotto forma di prestiti, questi vengono concessi direttamente ai beneficiari finali o tramite gli intermediari finanziari abilitati. Questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi d'interesse agevolati sui prestiti. I predetti intermediari finanziari abilitati dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui al presente articolo al rifinanziamento di prestiti esistenti. A tal fine comunicano alle imprese mutuatrici e all'amministrazione competente che l'aiuto è trasferito a dette imprese in termini di più bassi tassi d'interesse ovvero di maggiore importo finanziato o di minori garanzie richieste rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente di adeguata documentazione per la rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni;

e. le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2024 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo;

f. i costi ammissibili sono calcolati sulla base del consumo di gas naturale (anche come materia prima), energia elettrica nonché del riscaldamento/raffreddamento prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica acquistati dal beneficiario. Nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale. In tali situazioni, le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il mix energetico delle rispettive reti e utilizzare tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento/raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione conformemente al presente articolo. Il costo ammissibile è calcolato secondo la seguente formula:

$$(p(t) - p(\text{ref}) * 1.5) * q$$

dove:

"t" è un determinato mese, o un periodo di diversi mesi consecutivi, tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2024 ("periodo ammissibile")

"ref" è il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ("periodo di riferimento")

"p(t)" è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo ammissibile (ad esempio, in EUR/MWh)

"p(ref)" è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo di riferimento (ad esempio, in EUR/MWh)

"q" è il quantitativo acquistato da fornitori esterni e consumato dal beneficiario in qualità di consumatore finale definito sulla base di quanto il beneficiario può dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Sono conteggiati solo i consumi di energia degli utenti finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria. Sono esclusi il consumo di energia del settore stesso e le perdite che si verificano durante la trasformazione e la distribuzione dell'energia. "q" può essere determinato dalle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come:

- q(t), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo ammissibile, oppure

- q(ref), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo di riferimento.

"q" non può superare il 70 % del consumo del beneficiario rispetto allo stesso periodo del 2021;

g. gli aiuti complessivi per beneficiario non superano il 50 % dei costi ammissibili;

h. gli aiuti complessivi per impresa per Stato membro non superano in alcun momento i 4 milioni di EUR;

2. Possono essere concessi aiuti anche per importi superiori ai quelli di cui al comma 1, lettere g. e h., se oltre alle condizioni del comma 1, lettere da a. a f., e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 6, sono rispettate le condizioni seguenti:

a. l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 40 % dei costi ammissibili

e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non supera in alcun momento 100 milioni di EUR;

b. per i beneficiari classificati come "imprese a forte consumo di energia" l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo del 65 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento i 50 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile. Per "impresa a forte consumo di energia" si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0 % del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come "impresa a forte consumo di energia" se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0 % del valore di produzione o del fatturato.

Per EBITDA si intendono gli utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, escluse le riduzioni di valore una tantum.

c. per i beneficiari classificati come "imprese a forte consumo di energia" che operano in uno o più dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I del "Quadro temporaneo di crisi", l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo pari all'80 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non supera in alcun momento i 150 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile.

Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I del "Quadro temporaneo di crisi" in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'allegato I, hanno generato oltre il 50 % del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.

d. Per gli aiuti concessi a norma del comma 2, lettere a., b. e c., l'EBITDA del beneficiario nel periodo ammissibile, compreso l'importo complessivo degli aiuti, non può superare il 70 % del suo EBITDA nel periodo di riferimento. Nei casi in cui l'EBITDA era negativo nel periodo di riferimento, l'aiuto non può comportare un aumento dell'EBITDA nel periodo ammissibile superiore a 0.

e. per gli aiuti concessi a norma del punto 73 lettere a., b., c., e d. del "Quadro temporaneo di crisi" in relazione ai costi ammissibili sostenuti dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, l'EBITDA nel periodo ammissibile può essere calcolato in via eccezionale sulla base dell'anno civile che termina il 31 dicembre 2023.

Esclusivamente ai fini del presente articolo, per "beneficiario" si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa.

3. Gli atti di cui all'articolo 2, comma 2:

- a. definiscono l'ammontare delle risorse disponibili;
- b. stabiliscono il termine entro il quale devono pervenire tutte le domande di aiuto;
- c. prevedono che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi pro quota tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili.

4. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare un anticipo al beneficiario basandosi sulle stime dei criteri di ammissibilità di cui al presente articolo, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto conformemente al presente articolo. Entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità, le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono un processo per verificare ex post i requisiti di ammissibilità e i massimali di aiuto pertinenti sulla base dei dati effettivi e per recuperare eventuali pagamenti di aiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità o superano i massimali di aiuto.

5. Le misure di cui all'articolo 2, comma 2, attuative del presente "Regime quadro FVG" che

includono le possibilità di cui al precedente comma 2, prevedono l'obbligo per il beneficiario di presentare all'Amministrazione che ha concesso l'aiuto, entro un anno dalla concessione dell'aiuto, un piano che specifichi in che modo ridurrà l'impronta di carbonio del suo consumo energetico o come intende attuare ciascuno dei requisiti relativi alla tutela ambientale o alla sicurezza dell'approvvigionamento di cui al punto 38 del "Quadro temporaneo di crisi" qualora l'importo dell'aiuto da concedere sia superiore a 50 milioni di EUR o qualora l'importo dell'aiuto da concedere faccia superare i 50 milioni di EUR complessivamente concessi all'impresa.

art. 6 cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente "Regime quadro FVG" possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis settore generale vigente e del Regolamento (UE) n. 651/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Gli aiuti di cui al presente "Regime quadro FVG" possono essere cumulati con gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.
3. Gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 del presente "Regime quadro FVG" possono essere tra loro cumulati nel rispetto delle relative regole sul cumulo.
4. Gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 del presente "Regime quadro FVG" possono essere cumulati con aiuti concessi sulla base di misure autorizzate ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e del "Quadro temporaneo di crisi" a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo in essi previste.
5. Gli aiuti concessi a norma dell'articolo 5, comma 1 e 2, possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma dell'articolo 4 o con aiuti concessi sulla base di misure autorizzate ai sensi della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi", a condizione che non vengano superati i massimali di aiuto applicabili per impresa a norma dell'articolo 5 medesimo. Per lo stesso volume di consumo, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 5 che sono calcolati sulla base del consumo storico (q(ref)) non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.7 del "Quadro temporaneo di crisi".
6. Il rispetto delle condizioni di cumulo di cui al presente articolo viene garantito mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui al successivo articolo 7, comma 1.

art. 7 monitoraggio e relazioni

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017). Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale provvede alla preventiva registrazione del presente "Regime quadro FVG" nel predetto RNA, acquisendo il "Codice Aiuto RNA – CAR". Gli aiuti concessi dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle condizioni riportate nel presente "Regime quadro FVG" vengono registrati nel RNA nell'ambito del "CAR" acquisito e comunicato dal Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale.
2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 87 del "Quadro temporaneo di crisi"; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente "Regime quadro FVG" sono pubblicate sulla sezione trasparenza del Registro nazionale per gli aiuti di Stato,

disponibile al seguente link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dal momento della concessione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto va indicato il valore nominale dello strumento sottostante per ciascun beneficiario.

3. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, come richiamata al punto 89 del "Quadro temporaneo di crisi", le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, forniscono al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all'allegato IIIA del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

4. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 90 del "Quadro temporaneo di crisi", le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, conservano, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'articolo 2, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale, su richiesta di quest'ultimo.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, forniscono al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente richieste dalla Commissione ai sensi del punto 91 del "Quadro temporaneo di crisi".

6. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, diverse dall'Amministrazione regionale, designano un responsabile unico e ne comunicano il nominativo al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale. Per le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale, la persona di contatto è il relativo referente della rete regionale per gli aiuti di Stato.

7. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

8. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale provvede a fornire le informazioni aggregate sull'uso delle misure di aiuto di Stato di cui al presente "Regime quadro FVG" eventualmente richieste dalla Commissione europea ai sensi del punto 92 del "Quadro temporaneo di crisi", tramite estrazione dei dati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

art. 8 disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni contenute nel "Quadro temporaneo di crisi".

2. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale cura le notifiche relative al presente "Regime quadro FVG" alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 1. La concessione degli aiuti ai sensi del presente documento è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.

3. La Deliberazione di Giunta regionale con la quale viene adottato il presente "Regime quadro FVG" è pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alla decisione di autorizzazione di cui all'articolo 1 che vincola le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE